



Tax Newsletter n. 6/2020

Giugno

Tax & Legal

Highlights:

Prassi

Accertamento - L'obbligo di invito al contraddittorio - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 22 giugno 2020

Imposte sui redditi - Il conferimento contestuale di partecipazioni in una NewCo - Interpello n. 170 del 9 giugno 2020

Giurisprudenza

IVA - Tra Stati membri è possibile anche un diverso trattamento

IVA - Corte Giustizia UE, Causa 18 giugno 2020, C-276/18

IVA - In caso di fallimento è possibile la variazione dell'IVA anche in assenza di insinuazione - Corte di Giustizia UE, Sent. 11 giugno 2020, C-146/19

kpmg.com/it



Indice

Parte prima

Legislazione

- 1 [Pagina 5](#) **IVA**
I mezzi di prova relativi alle imbarcazioni da diporto - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 234483 del 15 giugno 2020

Parte seconda

Prassi

- 1 [Pagina 6](#) **Accertamento**
L'obbligo di invito al contraddittorio - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 22 giugno 2020
- 2 [Pagina 6](#) **Imposte sui redditi**
Il trattamento fiscale dei proventi da P2P Lending - Interpelli nn. 168 e 169 del 9 giugno 2020
Il conferimento contestuale di partecipazioni in una NewCo - Interpello n. 170 del 9 giugno 2020
Borse di studio per attività di ricerca: il regime di tassazione - Interpello n. 173 del 10 giugno 2020
Regime fiscale dei neo-residenti: il trattamento dei proventi da polizze *unit linked* - Interpello n. 178 dell'11 giugno 2020
I contributi erogati per realizzare i progetti di una Fondazione assumono rilevanza reddituale - Interpello n. 189 del 22 giugno 2020
- 3 [Pagina 7](#) **Imposte sui redditi - Agevolazioni**
Canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo: l'ambito applicativo del credito d'imposta - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 6 giugno 2020
Erogazioni liberali a sostegno di una Fondazione: quando è riconosciuto il beneficio dell'Art Bonus - Interpello n. 176 del 10 giugno 2020
Contributo a fondo perduto: i soggetti beneficiari e i soggetti esclusi - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020
Ecobonus e sisma bonus: il diritto alla detrazione non tiene conto della destinazione degli immobili - Risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020
La detassazione del premio di risultato - Risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2020
- 4 [Pagina 8](#) **IVA**
IVA di gruppo: il ripristino del credito e i requisiti di controllo - Interpello n. 164 del 4 giugno 2020 e Interpello n. 187 del 12 giugno 2020
Pro rata IVA: escluse dal calcolo le cessioni di beni ammortizzabili - Interpello n. 165 del 4 giugno 2020
Realizzazione e installazione di una struttura per una piattaforma marina: il trattamento IVA - Interpello n. 166 del 5 giugno 2020

Modifica al piano di riparto finale dell'attivo fallimentare: il *dies a quo* per l'emissione della nota di variazione - Interpello n. 192 del 24 giugno 2020

Acquisto di gas di riempimento per un gasdotto: la territorialità ai fini IVA - Interpello n. 193 del 25 giugno 2020

Parte terza

Giurisprudenza

1

[Pagina 10](#)

Imposte dirette

Tema annoso: decadenza per l'accertamento degli oneri pluriennali dell'ambito del reddito. La Cassazione rimette la questione alle sezioni Unite - Corte di Cassazione, sez. trib. Ord. 5 giugno 2020, n. 10701

2

[Pagina 10](#)

IVA

Sulle penalità per mancato rispetto del periodo di fedeltà si applica l'IVA - Corte di Giustizia UE, sent. 11 giugno 2020, n. C-43/19

In caso di fallimento è possibile la variazione dell'IVA anche in assenza di insinuazione - Corte di Giustizia UE, Sent. 11 giugno 2020, C-146/19

Tra Stati membri è possibile anche un diverso trattamento IVA - Corte Giustizia UE, Causa 18 giugno 2020, C-276/18

Detrazione IVA solo se la 'sottostante' operazione è stata realizzata concretamente - Corte di Cassazione, sez. pen., Ord. 30 giugno 2020, n. 13091

Parte prima

Legislazione

1

IVA

I mezzi di prova relativi alle imbarcazioni da diporto - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 234483 del 15 giugno 2020

Il Provvedimento individua le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettivo utilizzo dell'imbarcazione da diporto al di fuori dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 1, comma 725, della L. n. 160/2019.

Nello specifico, i mezzi di prova si differenziano a seconda che l'imbarcazione sia dotata o meno di sistemi di navigazione satellitare.

In merito a ciò, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che il fornitore e l'utilizzatore sono tenuti a conservare la documentazione fino a concorrenza del periodo stabilito dall'art. 57, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 633/1972.



Parte seconda

Prassi

1

Accertamento

[L'obbligo di invito al contraddittorio - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 22 giugno 2020](#)

A decorrere dal 1° luglio 2020, l'Agenzia delle Entrate, prima di emettere un avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVAFE, IVIE ed IVA, è obbligata ad istaurare un contraddittorio preventivo con il contribuente, pena l'invalidità dell'atto impositivo, salvo il verificarsi di determinate cause di esclusione previste all'interno dell'art. 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997.

Tra le ipotesi di esclusione dall'obbligo di contraddittorio preventivo figura il caso in cui al contribuente venga rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo nonché l'avvenuta notifica di un avviso di accertamento parziale ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 633/1972.

2

Imposte sui redditi

[Il trattamento fiscale dei proventi da P2P Lending - Interpelli nn. 168 e 169 del 9 giugno 2020](#)

I proventi derivanti da operazioni di P2P Lending *ex art. 44, comma 1, lettera d-bis*, del TUIR, sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta del 26% in presenza delle seguenti condizioni:

- il soggetto finanziatore è una persona fisica non coinvolta nell'esercizio di un'attività d'impresa;
- il gestore della piattaforma è un intermediario finanziario iscritto all'albo o a un istituto di pagamento in conformità agli artt. 106 e 114 del D.Lgs. n. 385/1993, e autorizzato dalla Banca d'Italia.

[Il conferimento contestuale di partecipazioni in una NewCo - Interpello n. 170 del 9 giugno 2020](#)

Nell'ambito del regime fiscale a realizzo controllato *ex art. 177, comma 2, del TUIR*, il conferimento contestuale di partecipazioni da parte di persone fisiche in una NewCo non costituisce fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 212/2000.

Oltre a ciò, l'anzidetta operazione di riorganizzazione aziendale rientra da un lato nei casi di esclusione dalla Tobin Tax previsti dal D.M. del 21 febbraio 2013, ma dall'altro viene assoggettata a imposta di registro nella misura fissa di Euro 200.

[Borse di studio per attività di ricerca: il regime di tassazione - Interpello n. 173 del 10 giugno 2020](#)

Le borse di studio percepite da soggetti fiscalmente residenti in Italia e finanziate da un'organizzazione intergovernativa ai fini dello svolgimento di un'attività di ricerca negli USA concorrono alla formazione del reddito imponibile nel nostro Paese in quanto equiparate ai redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), del TUIR.

In materia di doppia imposizione, l'art. 20 della Convenzione Italia - Stati Uniti stabilisce che per i primi due anni di soggiorno temporaneo negli USA, i redditi derivanti dall'attività di ricerca di cui sopra non sono soggette a tassazione negli Stati Uniti.



[Regime fiscale dei neo-residenti: il trattamento dei proventi da polizze *unit linked* - Interpello n. 178 del 11 giugno 2020](#)

Nell'ambito del regime fiscale agevolato riconosciuto ai soggetti neo-residenti ai sensi dell'art. 24-*bis* del TUIR, i proventi derivanti da polizze *unit linked*, sottoscritte con un'impresa di assicurazione lussemburghese operante in Italia in regime di LPS, non vengono assoggettati a imposta sostitutiva *ex art. 26-ter* del D.P.R. n. 600/1973 solamente nel caso in cui il contribuente neo-residente abbia esercitato l'opzione per beneficiare della tassazione agevolata in sede di dichiarazione dei redditi.

Inoltre, nel periodo di validità dell'opzione, le polizze di cui sopra si considerano escluse dal calcolo dell'IRM ma soggette a imposta di bollo.

[I contributi erogati per realizzare i progetti di una Fondazione assumono rilevanza reddituale - Interpello n. 189 del 22 giugno 2020](#)

I contributi percepiti da una Fondazione allo scopo di finanziare i propri progetti e al fine di ottenere un rendiconto gestionale in pareggio, non avendo natura meramente patrimoniale, sono da considerarsi sopravvenienze attive tassabili. In tal caso, non trova applicazione il regime di non imponibilità previsto dall'art. 88, comma 4, del TUIR, in quanto gli stessi contributi non rappresentano versamenti a fondo perduto o in conto capitale.

3

Imposte sui redditi - Agevolazioni

[Canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo: l'ambito applicativo del credito d'imposta - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 6 giugno 2020](#)

La Circolare fornisce i primi chiarimenti in merito all'utilizzo del credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo disciplinato dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

In particolare, tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione rientrano anche i soggetti che adottano il regime forfetario, nonché gli imprenditori e le imprese agricole, mentre non possono usufruire del beneficio fiscale coloro che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo in via non abituale.

Oltre a ciò, è stato ricordato che il credito d'imposta spetta, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza, sugli immobili destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico e sugli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio di arti e professioni e all'uso personale o familiare (solo sul 50% del canone di locazione).

Secondo il parere espresso dall'Agenzia, l'agevolazione fiscale è inoltre applicabile al leasing operativo con l'esclusione di quello finanziario.

In ultimo, ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta, è in ogni caso necessario che il canone di locazione risulti effettivamente 'pagato'.

[Erogazioni liberali a sostegno di una Fondazione: quando è riconosciuto il beneficio dell'Art Bonus - Interpello n. 176 del 10 giugno 2020](#)

Le erogazioni liberali in denaro destinate a sostegno di una Fondazione costituita su iniziativa pubblica e controllata dal Comune, la quale ha come scopo la gestione e valorizzazione di un complesso monumentale di interesse storico, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale, c.d. Art Bonus, previsto dall'art. 1 del D.L. n. 83/2014 conv. L. n. 106/2014.

In tal caso infatti, il complesso monumentale gestito dalla Fondazione è stato considerato, dall'Amministrazione finanziaria, un luogo di appartenenza pubblica.



[Contributo a fondo perduto: i soggetti beneficiari e i soggetti esclusi - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020](#)

All'interno della Circolare 15/E sono contenute le prime indicazioni per i soggetti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

In sintesi, è stato ricordato che possono fruire dell'agevolazione fiscale anche i soggetti che esercitano un'attività commerciale o agricola in forma di società cooperativa, le società tra professionisti, in presenza di determinate condizioni, nonché i soggetti che adottano il regime forfetario.

D'altro canto, rimangono invece esclusi dal beneficio gli enti e le persone fisiche che svolgono un'attività commerciale o di lavoro autonomo in via non abituale.

Ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto occorre considerare l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020, confrontato con l'analogo ammontare conseguito nel mese di aprile 2019.

[Ecobonus e sisma bonus: il diritto alla detrazione non tiene conto della destinazione degli immobili - Risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020](#)

Le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. ecobonus) e per quelli antisismici (c.d. sisma bonus) spettano ai soggetti titolari di reddito d'impresa in virtù dei lavori eseguiti sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla destinazione degli stessi.

Nello specifico, il beneficio fiscale potrà avere ad oggetto sia gli immobili strumentali, sia quelli patrimoniali e sia i beni merce.

In conseguenza di ciò, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che verranno riesaminate le controversie pendenti con conseguente abbandono delle pretese erariali.

[La detassazione del premio di risultato - Risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2020](#)

Nell'ipotesi in cui il contratto aziendale attesti che il raggiungimento dell'obiettivo incrementale è incerto alla data di sottoscrizione dello stesso, l'azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare l'imposta sostitutiva del 10% sull'intero ammontare del premio di risultato, a prescindere dalla data di sottoscrizione del contratto, purché al termine del periodo congruo venga conseguito il risultato incrementale.

IVA

[IVA di gruppo: il ripristino del credito e i requisiti di controllo – Interpello n. 164 del 4 giugno 2020 e Interpello n. 187 del 12 giugno 2020](#)

In merito alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, il credito IVA trasferito dalla controllata e utilizzato indebitamente in compensazione dalla controllante, comporta il recupero del credito nonché l'irrogazione delle relative sanzioni in capo alla stessa controllante. Tuttavia, dopo aver regolarizzato la violazione commessa, il credito ripristinato rimane nella disponibilità della controllante anche nel caso di interruzione della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo.

Invece, nell'ambito di operazioni straordinarie, il principio del subentro nelle posizioni giuridiche del dante causa è applicabile alla disciplina della liquidazione dell'IVA di gruppo valutando, di volta in volta ogni singolo caso in virtù del disposto normativo ex art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 nonché della sussistenza dei requisiti di controllo societario dal punto di vista quantitativo e temporale.

4



[Pro rata IVA: escluse dal calcolo le cessioni di beni ammortizzabili - Interpello n. 165 del 4 giugno 2020](#)

In applicazione del disposto di cui all'art. 19-*bis*, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, ai fini del calcolo del pro rata di detrazione IVA non si tiene conto dell'ammontare relativo alla cessione di beni ammortizzabili anche nel caso in cui la compravendita dei suddetti beni venga posta in essere dal soggetto passivo in modo continuativo e sistematico nell'ambito della propria attività imprenditoriale.

[Realizzazione e installazione di una struttura per una piattaforma marina: il trattamento IVA - Interpello n. 166 del 5 giugno 2020](#)

In riferimento alla realizzazione di una struttura per piattaforma marina costruita in Italia e successivamente installata nell'Oceano, nelle acque territoriali di un altro Stato dell'UE ove risiede il soggetto acquirente, si applica il regime di non imponibilità IVA ex art. 41, comma 1, lettera a), del D.L. n. 331/1993, conv. L. n. 427/1993.

Di conseguenza, configurando tale operazione quale cessione intracomunitaria, il cedente sarà tenuto a fornire prova del trasporto del bene al di fuori del territorio dello Stato in base al disposto dell'art. 45-*bis* del Regolamento UE n. 282/2011.

[Modifica al piano di riparto finale dell'attivo fallimentare: il *dies a quo* per l'emissione della nota di variazione - Interpello n. 192 del 24 giugno 2020](#)

Nell'ambito di una procedura fallimentare, qualora si modifichi il piano di riparto finale dell'attivo, il *dies a quo* per l'emissione della nota di variazione IVA ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 decorre dalla data di deposito del progetto di riparto finale variato.

Premesso ciò, l'esercizio del diritto alla detrazione IVA rimane subordinato alle condizioni previste dall'art. 19 del Decreto sopracitato.

[Acquisto di gas di riempimento per un gasdotto: la territorialità ai fini IVA - Interpello n. 193 del 25 giugno 2020](#)

L'acquisto di gas di riempimento presso un cedente estero effettuato da una società extra-UE, senza l'intervento della stabile organizzazione istituita in Italia, comporta l'assolvimento dei relativi obblighi IVA in capo al soggetto cedente.

Qualora invece, l'anzidetta operazione di acquisto venga posta in essere dalla stabile organizzazione italiana, quest'ultima risulterebbe debitrice d'imposta, limitatamente a tale operazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.



Parte terza

Giurisprudenza

1

Imposte dirette

Tema annoso: decadenza per l'accertamento degli oneri pluriennali dell'ambito del reddito. La Cassazione rimette la questione alle sezioni Unite - Corte di Cassazione, sez. trib. Ord. 5 giugno 2020, n. 10701

La Corte di Cassazione ha chiesto che venga sottoposta all'esame delle Sezioni Unite la questione riguardante la decorrenza del termine di decadenza riguardante il potere degli uffici di rettificare i componenti negativi del reddito d'impresa e gli altri oneri di carattere pluriennale.

Il principio generale, sul quale sono numerosi i precedenti giurisprudenziali, non sarà applicabile solo alla rilevanza della quota di un nono di una svalutazione effettuata precedentemente, come nel caso di specie, bensì a tutte e fattispecie che implicano conseguenze fiscalmente rilevanti in esercizi successivi a quelli nei quali si verifica il presupposto.

In particolare si pensi agli ammortamenti (nel senso che il termine decorre dal periodo d'imposta nel corso del quale è stato sostenuto il costo per l'acquisto del bene) oppure alle rate della detrazione delle spese per gli interventi di recupero edilizio, quando la spesa sia stata sostenuta in un periodo d'imposta ormai definito. Il principio che sarà affermato dalle Sezioni Unite potrà altresì trovare applicazione in ordine alle perdite riportate in avanti e utilizzate per compensare i redditi dei periodi d'imposta successivi a quello in cui le stesse sono state prodotte.

2

IVA

Sulle penalità per mancato rispetto del periodo di fedeltà si applica l'IVA - Corte di Giustizia UE, Sent. 11 giugno 2020, n. C-43/19

La Corte di giustizia UE ha sentenziato che, gli importi versati dai clienti all'operatore telefonico portoghese, per inosservanza del periodo minimo di impegno contrattuale, al quale erano legati vantaggi economici, costituiscono la retribuzione di una prestazione di servizi a titolo oneroso e scontano l'IVA.

La Corte UE, in particolare, perviene alla conclusione che l'art. 2, par. 1, lettera c), della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che occorre considerare che gli importi percepiti da un operatore economico in caso di risoluzione anticipata, per motivi propri del cliente, di un contratto di prestazione di servizi che preveda il rispetto di un periodo di fedeltà, in cambio della concessione di condizioni commerciali vantaggiose costituiscano la retribuzione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, quindi imponibili IVA.

Difatti, da una parte, la società si impegna a fornire ai propri clienti le prestazioni di servizi stabilite nei contratti, alle condizioni riportate negli stessi, dall'altra, i clienti si impegnano a pagare le mensilità pattuite e, se del caso, gli importi dovuti, qualora i contratti vengano risolti prima della scadenza del periodo di fedeltà, per motivi a essi imputabili.

In questo contesto, gli importi in argomento corrispondono al recupero di una parte dei costi associati alla prestazione dei servizi che l'operatore ha fornito e che i clienti si sono impegnati a rimborsare in caso di risoluzione.

Pertanto, per quanto attiene alla realtà economica, che costituisce un criterio fondamentale per l'applicazione del sistema comune dell'IVA, l'importo dovuto in caso di risoluzione anticipata del contratto mira a garantire all'operatore una remunerazione contrattuale minima della prestazione effettuata. Di conseguenza, qualora i clienti non rispettino il periodo di fedeltà, la prestazione di servizi deve essere considerata realizzata, poiché gli stessi clienti sono stati posti in condizione di beneficiare di tali servizi.



In caso di fallimento è possibile la variazione dell'IVA anche in assenza di insinuazione - Corte di Giustizia UE, Sent. 11 giugno 2020, C-146/19

Con la sentenza di cui sopra è confermato il diritto a riduzione dell'imposta assoluta relativa a credito non recuperabile. Il Fisco non può pretendere un importo superiore a quello che il soggetto passivo ha realmente percepito.

In caso di ammissione allo stato passivo, è sufficiente dimostrare che il credito non sarebbe stato comunque riscosso. Secondo l'Organo di Giustizia Europea, è contraria alle disposizioni dell'Unione la normativa di uno Stato membro che non consente a un soggetto passivo IVA la riduzione dell'IVA assoluta e relativa a un credito irrecuperabile, qualora questi abbia omesso di insinuare tale credito nella procedura fallimentare instaurata nei confronti del suo debitore e dimostri che, se avesse insinuato il credito, questo non avrebbe avuto modo di essere riscosso.

Ciò è stato stabilito in seguito a una domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dalla Corte Suprema Slovena riguardante il rifiuto di concedere al cedente/prestatore la rettifica dell'IVA pagata e relativa a crediti non riscossi.

La Corte di Giustizia UE, infatti, ha ricordato che la direttiva IVA **obbliga** gli Stati membri a ridurre la base imponibile IVA ogni qual volta che, successivamente alla conclusione di una transazione, quest'ultima non venga percepita, in parte o in toto, dal soggetto creditore. La base imponibile è costituita dalla controprestazione realmente percepita, per cui l'Amministrazione finanziaria non può pretendere un importo IVA superiore a quello che il soggetto passivo aveva percepito.

Tra Stati membri è possibile anche un diverso trattamento IVA - Corte Giustizia UE, Causa 18 giugno 2020, C-276/18

L'amministrazione finanziaria ungherese può, unilateralmente, assoggettare alcune operazioni effettuate da una società polacca a un trattamento IVA diverso da quello in forza del quale sono già state oggetto di imposizione nell'altro Stato membro. Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte di giustizia UE, la Polonia (Causa C-276/18 del 18 giugno 2020).

La vicenda vede l'opposizione di una società di diritto polacco all'amministrazione fiscale ungherese, in ordine al pagamento dell'imposta sulla vendita, tramite il sito web, di prodotti di tale società ad acquirenti residenti in Ungheria. La compagine, stabilita in Polonia, non possiede né uffici né magazzini in Ungheria e per l'amministrazione fiscale ungherese non dispone di una sede di lavoro ai fini IVA.

La sua attività consiste nella vendita di prodotti per animali che commercializza attraverso il suo sito web. Nel corso del 2012 la società offriva agli acquirenti la possibilità di stipulare un contratto con un'altra società di trasporto stabilita in Polonia, ai fini dell'invio dei prodotti commercializzati, senza essere essa stessa parte di questo contratto.

Successivamente, ha avuto luogo una controversia approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale. In particolare, il giudice del rinvio si è interrogato sulla possibilità per l'amministrazione finanziaria ungherese, alla luce del principio di neutralità fiscale e dell'obiettivo diretto a evitare la doppia imposizione, di adottare una posizione diversa da quella dell'amministrazione finanziaria polacca.

Secondo i giudici il diritto europeo non stabilisce né un obbligo che imponga alle amministrazioni finanziarie di due Stati membri di cooperare al fine di pervenire a una soluzione comune quanto al trattamento IVA di un'operazione, né un requisito in forza del quale le autorità finanziarie di uno Stato membro sarebbero vincolate dalla qualificazione attribuita a tale operazione dall'amministrazione finanziaria di un altro Stato membro.



Detrazione IVA solo se la 'sottostante' operazione è stata realizzata concretamente - Corte di Cassazione, sez. pen., Ord. 30 giugno 2020, n. 13091

L'Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della società avviso di accertamento in relazione ad operazioni oggettivamente inesistenti.

Rilevava l'Ufficio che la società aveva detratto l'Iva relativa alla fattura relativa alla fatturazione dell'acconto per l'acquisto di un immobile industriale oggetto di contratto preliminare (di vendita di cosa altrui), senza che, tuttavia, l'importo fosse stato effettivamente versato.

La fattura, inoltre, con nota di credito, veniva, per la risoluzione del contratto, stornata dalla società emittente, da cui la contestazione dell'inesistenza dell'intera operazione.

La Cassazione ha affermato che il dato fondamentale da tenere presente per affermare l'illegittimità alla detrazione dell'IVA è costituito dalla mancata realizzazione dell'operazione oggetto del preliminare: l'accordo originario era infatti venuto meno consensualmente e tale circostanza era pacifica ed incontestata. Secondo l'orientamento della Corte di Giustizia UE, nel sistema dell'Iva, il diritto alla detrazione è necessariamente legato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o alla prestazione di servizi: in assenza di tale elemento di fatto non può infatti sorgere alcun diritto alla detrazione, della quale mancherebbe il presupposto.





Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

IT-FM-TPP@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via 1° Maggio 150/A, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Machiavelli 29, 50125
T: + 39 055 261961

Genova

Piazza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

Piazza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631

Torino

Corso Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111



kpmg.com/it/socialmedia



kpmg.com/app

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ('KPMG International'), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.